

# NORME SPECIALI

PEI VECCHI

DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO

*approvate dal Consiglio degli Orfanotrofi e P. A. Trivulzio*

*con Deliberazione 9 Maggio 1901, Prot.º N. 1204 del 1901.*



MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO ENRICO BEGGIANI

*Via della Signora, N. 15*

1901

# NORME SPECIALI

PEI VECCHI

## DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO

*approvate dal Consiglio degli Orfanotrofi e P. A. Trivulzio*

*con Deliberazione 9 Maggio 1901, Prot.° N. 1204 del 1901.*



MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO ENRICO REGGIANI

*Via della Signora, N. 15*

1901

## NORME SPECIALI

### PEI VECCHI DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO

---

**Art. 1.** I vecchi chiamati per l'ammissione al ricovero nel Pio Albergo devono presentarsi muniti della lettera di nomina e sottoporsi alla visita medica. Qualora siano riconosciuti sani, si stabilisce il giorno della loro ammissione. Coloro che desiderassero di usufruire subito del ricovero vengono trattenuti, purchè ci siano posti disponibili. (\*)

**Art. 2.** Gli ammessi, dopo aver fatto un bagno, vestono gli abiti del Pio Albergo. Ogni ricoverato deve rispondere della biancheria e degli abiti che gli vengono forniti e dei quali è il depositario. La biancheria e gli abiti di sua proprietà, che egli ha lasciato all'atto dell'ingresso nell'Istituto, sono conservati, previo lo spurgo, per un anno almeno, e gli vengono restituiti in caso di uscita volontaria, o di espulsione, durante questo tempo. Trascorso l'anno gli possono essere dati invece corrispondenti capi di biancheria e vestiario di proprietà del Luogo Pio.

**Art. 3.** I vecchi devono considerare la comunità nella quale entrano come una loro seconda famiglia. Quand'anche avessero avuta un'origine diversa, sono qui tutti uguali: hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Devono dimostrarsi amorevoli coi compagni, deferenti verso il personale di servizio e rispettosi verso i superiori. Devono osservare gli orari stabiliti e tutte le disposizioni del Regolamento interno del Luogo Pio.

Chi viene meno a qualcuno dei propri doveri è punito, a seconda della mancanza, coll'ammonizione, colla privazione del vino fino a

---

(\*) Per disposizione transitoria, ai vecchi dichiarati ammissibili può essere accordato un sussidio mensile fino a tanto che non si rendono vacanti nuovi posti.

cinque volte, dell'uscita fino ad un mese, delle vacanze annuali e, in casi gravi, anche coll'espulsione, secondo le prescrizioni dell'art. 58 del vigente Regolamento.

**Art. 4.** I ricoverati che abbandonano spontaneamente il Pio Albergo, rinunciano per tal modo al beneficio e non possono più, di regola, essere riammessi.

**Art. 5.** Ad ogni ricoverato viene assegnato un posto nel refettorio, (nel locale da lavoro) e nel dormitorio, che non può cambiare senza permesso.

Gli viene dato un armadietto, o una cassapanca, per riporvi gli abiti ed ogni altra cosa sua, nulla potendo egli tenere nel letto o in altro luogo.

**Art. 6.** Il ricoverato deve vestire gli abiti di casa o di uscita prescritti e non può indossarne di altra foggia; nè può lasciar crescere la barba e i capelli oltre l'usato.

**Art. 7.** Il ricoverato, entro e fuori lo Stabilimento, deve essere sempre pulito e tenere un contegno corretto. Egli non può quindi frequentare bettole, nè questuare.

**Art. 8.** Una tabella affissa nei locali dell'Istituto indica l'orario stabilito per la comunità nelle varie stagioni.

**Art. 9.** Al mattino ciascun ricoverato, che non sia in cura nell'infermeria, si leva al segnale della sveglia, si lava, si pettina, si pulisce, spolvera il proprio letto e lo rifa, dopo avergli lasciato prendere aria, e infine scopa il pavimento sotto e intorno al letto.

Un altro segnale invita i ricoverati in refettorio per la colazione.

Prima e dopo la colazione, nella chiesa del Pio Albergo, viene celebrata la messa per comodo dei devoti.

**Art. 10.** I ricoverati vengono poi radunati nel locale da lavoro, ove possono occuparsi a seconda delle rispettive forze e attitudini, compatibilmente alla disponibilità dello spazio. Il prodotto di tutti i lavori resta ad esclusivo vantaggio dei ricoverati.

Agli uomini si possono affidare lavori in servizio della Casa; alle donne si può far confezionare biancheria per la famiglia dei ricoverati. Gli uni e le altre ricevono un compenso secondo il Regolamento.

**Art. 11.** Il mantenimento dell'ordine nei locali da lavoro è specialmente affidato a un incaricato scelto fra i ricoverati dall'Ispettore-economista.

**Art. 12.** A mezzogiorno la campana dà l'avviso pel desinare. Nel refettorio sono esposti dei cartelli coll'indicazione delle norme da osservarsi a tavola.

**Art. 13.** Nei giorni in cui non è permessa l'uscita ai ricoverati, questi possono, dalle 13 alle 14, comunicare coi parenti ed amici nel locale a ciò destinato.

**Art. 14.** È stabilito un orario di lavoro anche pel pomeriggio; nel resto del tempo, i ricoverati possono stare nei cortili, nel giardino, o nel locale dei fumatori.

Nella stagione estiva è permesso ai ricoverati di coricarsi dalle 13 alle 14.30 e potrà essere loro tolto l'obbligo dell'osservanza del lavoro. Nella stagione invernale è loro permesso di trattenersi, a titolo di ricreazione, nei locali da lavoro anche nelle ore in cui potrebbero recarsi nei cortili e nel giardino.

**Art. 15.** Suonata la campana del riposo, tutti i ricoverati devono trovarsi nei loro dormitori. Non è permesso coricarsi senza camicia, nè colle mutande o calze.

Durante la notte è obbligatorio il silenzio e nessuno potrà disturbare in qualsiasi modo il riposo dei compagni.

**Art. 16.** A capo di ogni dormitorio, o sezione, viene posto un decano, il quale deve aprire e chiudere le finestre e mantenere l'ordine e la pulizia nella sezione affidatagli.

**Art. 17.** I ricoverati non possono trattenersi nei dormitori oltre le ore stabilite, nè buttarsi sul letto di giorno. È loro vietato di recarsi nei quartieri dell'altro sesso.

**Art. 18.** I ricoverati non possono fumare che nel locale a ciò destinato, nei cortili e nel giardino. Sono proibiti in massima i giuochi; potrà essere tollerato tuttavia qualche giuoco nelle ore non destinate al lavoro, purchè non sia interessato e non arrechi disturbo agli altri.

**Art. 19.** È vietato il commercio dei generi di vitto, sia fra i ricoverati, sia fuori. È pure vietato l'introdurre vini e liquori, non che esporre oggetti di vestiario ed anche commestibili appartenenti al Luogo Pio, eccezione fatta per una razione di pane.

I Sorveglianti sono autorizzati a perquisire, o far perquisire, i ricoverati sospetti di trasgressione alle anzidette disposizioni.

**Art. 20.** Ogni quattro lunedì i ricoverati, appena alzati, consegnano

le loro lenzuola e federe pel cambio al decano, e questi le passa alla Guardarobiera. Alle undici restituisce ai ricoverati in dormitorio i capi di bucato.

Ogni lunedì alle ore 13 gli uomini possono recarsi nel magazzino vestiario pel cambio degli abiti rotti o lordi; le donne vanno invece in guardaroba dopo la colazione.

Ogni martedì alle 10 si ricevono le scarpe da riparare: dagli uomini nel locale di calzoleria e dalle donne nella guardaroba. Si restituiscono poi il sabato o il martedì successivi.

Ogni venerdì alle 16.30 i decani consegnano la biancheria personale di bucato ai ricoverati e questi, il mattino successivo, restituiscono la biancheria da spurgare.

**Art. 21.** È concessa l'uscita ai ricoverati, di regola, nelle domeniche e negli altri giorni festivi, alle 9 e il martedì e giovedì alle 13.

Può l'uscita essere vietata in tempi di epidemia o in giorni di neve, di gelo, di pioggia, di vento eccessivo, oppure in occasione di pubbliche feste, o dimostrazioni, e ciò per meglio tutelare la salute, la sicurezza e la vita dei ricoverati. È però in facoltà dell'Ispettore-economista di accordare l'uscita in altro giorno. Il ritorno allo Stabilimento è fissato per l'ora della cena.

**Art. 22.** È in facoltà dell'Ispettore-economista di concedere, per circostanze di famiglia, o per importante motivo, permessi giornalieri di uscita. Nessuno dei ricoverati può pernottare fuori dello Stabilimento.

**Art. 23.** L'Ispettore-economista, preferibilmente di estate e di autunno, concede per turno, sentito il Direttore, il permesso di lasciare il Pio Albergo per un tempo, di regola, non maggiore di 30 giorni, a chi ne faccia richiesta e possa alloggiarsi presso persona proba ed abbastanza provveduta, che si renda garante del mantenimento del ricoverato durante la vacanza. Analoga concessione può fare per le feste di Natale e Capo d'anno, ma per non più di dieci giorni.

**Art. 24.** In estate specialmente, ogni ricoverato è tenuto a fare il bagno di pulizia ogni qualvolta gli viene ordinato.

**Art. 25.** I ricoverati che cadono ammalati, anche leggermente, vengono trasportati nelle infermerie, ove sottostanno alle discipline per quelle stabilite.

Non ne potranno uscire che in seguito all'autorizzazione del medico curante.


**Art. 26.** La visita del pubblico alle infermerie è permessa il giovedì e la domenica dalle 10 alle 11: quella dei ricoverati, il lunedì e venerdì dalle 11 alle 12.

**Art. 27.** I ricoverati ammalati devono consegnare gli effetti preziosi, titoli, denari, che eventualmente possedessero, alla Infermiera-capo, che li passa all'Economato. Nessun ricoverato potrà mai ricevere in deposito, nè custodire tali valori.

**Art. 28.** Il ricoverato che, per eredità od altro, mutasse fortuna sarà tenuto a rifondere al Luogo Pio le spese per lui sostenute ed a rinunciare al ricovero. Dovrà pure rinunciare quel ricoverato che usufruisse di una pensione sufficiente al suo mantenimento.

**Art. 29.** Nel caso di morte dei ricoverati, gli oggetti, le somme e i crediti di cui fossero trovati possessori, si devolvono a profitto del Pio Albergo, per rifusione di spese, fino alla dovuta concorrenza.





# ORARIO da osservarsi nel PIO ALBERGO TRIVULZIO

approvato colla Deliberazione Consigliare 2 Maggio 1901 — Prot. N. 1178 del 1901.

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Levata . . . . .	7.—	7.—	6.30	6.30	5.30	5.30	5.30	5.30	6.30	6.30	7.—	7.—
1. <sup>a</sup> Messa . . . . .	7.15	7.15	7.—	7.—	6.30	6.30	6.30	6.30	7.—	7.—	7.15	7.15
2. <sup>a</sup> „ . . . . .	8.30	8.30	8.30	8.30	8.—	8.—	8.—	8.—	8.30	8.30	8.30	8.30
Colazione . . . . .	8.—	8.—	8.—	8.—	7.30	7.30	7.30	7.30	8.—	8.—	8.—	8.—
1. <sup>a</sup> Visita medica .	8.—	8.—	8.—	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	8.—	8.—	8.—
Lavoro . . . . .	9.— a 11.—	9.— a 11.—	9.— a 11.—	9.— a 11.—	9.— a 11.—	9.— a 11.—	9.— a 11.—	9.— a 11.—	9.— a 11.—	9.— a 11.—	9.— a 11.—	9.— a 11.—
Desinare . . . . .	12.—	12.—	12.—	12.—	12.—	12.—	12.—	12.—	12.—	12.—	12.—	12.—
Riposo facoltativo .	—.—	—.—	—.—	—.—	13.— a 14.30	13.— a 14.30	13.— a 14.30	13.— a 14.30	—.—	—.—	—.—	—.—
2. <sup>a</sup> Visita medica .	15.—	15.—	15.—	15.—	15.—	15.—	15.—	15.—	15.—	15.—	15.—	15.—
Lavoro . . . . .	14.— a 16.—	14.— a 16.—	14.— a 16.30	14.— a 16.30	15.— a 17.—	15.— a 17.—	15.— a 17.—	15.— a 17.—	14.— a 16.30	14.— a 16.30	14.— a 16.—	14.— a 16.—
Cena . . . . .	17.—	17.—	18.—	18.—	19.—	19.—	19.—	19.—	18.—	18.—	17.—	17.—
Riposo . . . . .	20.—	20.—	20.—	20.—	21.—	21.—	21.—	21.—	20.—	20.—	20.—	20.—

**OSSERVAZIONI.** — Il giardinetto è aperto: 1.<sup>o</sup> mezz'ora dopo la levata fino all'ora del lavoro; 2.<sup>o</sup> dalle 11 fino al segnale del lavoro; 3.<sup>o</sup> terminato il lavoro fino a mezz'ora prima del riposo. I giorni di uscita sono la **Domenica** e gli altri **giorni festivi** dalle 9 all'ora della cena e il **Martedì** e **Giovedì** dalle 13 all'ora della cena. Dal Maggio all'Agosto però l'uscita dei giorni festivi è anticipata alle 8,30. Nei giorni d'uscita non è obbligatorio l'orario del lavoro.

